

Regolamento di liquidazione parziale

MobiPension – la Fondazione di previdenza Mobiliare

Valido dal 1° gennaio 2021

Sommario

Articolo	Pagina
1. Disposizioni generali	3
2. Definizioni	3
2.1 Effettivo iniziale	3
2.2 Uscita collettiva	3
3. Liquidazione parziale a livello di cassa di previdenza	3
3.1 Condizioni per una liquidazione parziale a livello di cassa di previdenza	3
3.2 Procedura di liquidazione parziale	4
3.3 Data di riferimento della liquidazione parziale	4
3.4 Obblighi d'informazione	4
3.5 Determinazione dei fondi liberi o dello scoperto	4
3.6 Uscite collettive / individuali	4
3.7 Piano di ripartizione dei fondi liberi, delle riserve tecniche e della riserva di fluttuazione di valore	5
3.8 Trasferimento dei fondi liberi, delle riserve tecniche e della riserva di fluttuazione di valore	5
3.9 Computo dello scoperto	5
4. Liquidazione totale	5
4.1 Procedura di liquidazione totale	5
4.2 Procedura di liquidazione parziale della Fondazione	6
5. Procedura ed esecuzione	6
6. Partecipazione alle spese	6
7. Disposizioni particolari	6
7.1 Controversie	6
7.2 Applicazione e modifica del regolamento, entrata in vigore	6

Regolamento di liquidazione parziale

1. Disposizioni generali

Il Consiglio di fondazione emana il presente regolamento di liquidazione parziale sulla base dell'articolo 23 LFLP, degli articoli 53b – d LPP, 27g – h OPP2 nonché del regolamento di previdenza. Il regolamento disciplina le condizioni e la procedura in caso di liquidazione parziale di una cassa di previdenza. A livello di fondazione, una liquidazione parziale non può mai avere luogo perché non vi sono fondi liberi, accantonamenti o riserve di fluttuazione. In caso di liquidazione totale di una cassa di previdenza il presente regolamento serve da linea guida.

2. Definizioni

2.1 Effettivo iniziale

Insieme delle persone che escono dalla cassa di previdenza durante il periodo definito per la liquidazione parziale e che non fanno più parte dei destinatari della cassa di previdenza, indipendentemente dal fatto che la loro uscita sia individuale o collettiva. Le persone che lasciano la cassa di previdenza a causa di un pensionamento (prelievo in capitale), di un decesso o di un'invalità non fanno parte dell'effettivo iniziale.

2.2 Uscita collettiva

Designa un'uscita dei destinatari interessati dalla liquidazione parziale, che lasciano la cassa di previdenza in gruppo per essere rilevati all'interno di un altro istituto di previdenza.

3. Liquidazione parziale a livello di cassa di previdenza

3.1 Condizioni per una liquidazione parziale a livello di cassa di previdenza

1. Le condizioni per una liquidazione parziale sono presumibilmente soddisfatte quando:
 - a. si verifica un'importante diminuzione del personale all'interno di una cassa di previdenza;
 - b. un'impresa viene ristrutturata;
 - c. viene risolto il contratto d'affiliazione.
2. Se alla data di riferimento il grado di copertura rilevante è compreso tra il 103% e il 97%, non verrà effettuata alcuna liquidazione parziale.

a. si verifica un'importante diminuzione del personale all'interno di una cassa di previdenza

1. La condizione per una riduzione significativa del personale all'interno di una cassa di previdenza è soddisfatta se si verificano le seguenti uscite involontarie rispetto all'effettivo presente prima dell'inizio della riduzione del personale:
 - fino a 10 persone assicurate, almeno 4, con più del 25% della prestazione d'uscita;
 - da 11 a 25 persone assicurate, almeno 6, con più del 20% della prestazione d'uscita;
 - da 26 a 50 persone assicurate, almeno 8, con più del 15% della prestazione d'uscita;
 - più di 50 persone assicurate, almeno 10%, con più del 10% della prestazione d'uscita.
2. Inoltre, si è sempre in presenza di una significativa riduzione del personale se sono soddisfatte le condizioni relative ai licenziamenti collettivi (art. 335d CO).

b. un'impresa viene ristrutturata

1. La ristrutturazione si verifica quando i precedenti rami di attività di un datore di lavoro affiliato sono fusi, cessati, venduti, esternalizzati o altrimenti modificati.
2. Una ristrutturazione comporta una liquidazione parziale se si verificano le seguenti uscite involontarie:
 - fino a 10 persone assicurate, almeno 4, con più del 25% della prestazione d'uscita;
 - da 11 a 25 persone assicurate, almeno 6, con più del 20% della prestazione d'uscita;
 - da 26 a 50 persone assicurate, almeno 8, con più del 15% della prestazione d'uscita;
 - più di 50 persone assicurate, almeno il 10%, con più del 10% della prestazione d'uscita.

c. viene risolto il contratto d'affiliazione

1. La risoluzione del contratto d'affiliazione di una cassa di previdenza individuale comporta una liquidazione parziale.
2. Per le casse di previdenza collettive il presupposto della liquidazione parziale di una cassa di previdenza è soddisfatto se:
 - in caso di disdetta del contratto d'affiliazione, il numero totale delle persone assicurate nella cassa di previdenza viene ridotto di almeno il 5% e
 - il capitale di previdenza viene ridotto di almeno il 3%.

3. Non rientrano nei presupposti per una liquidazione parziale di casse di previdenza collettive: contratti d'affiliazione risolti nel corso dell'anno e nei quali erano assicurate meno di tre persone.
4. Se l'affiliazione è durata meno di 5 anni fino alla risoluzione del contratto, si può tener conto della differenza tra il grado di copertura della cassa di previdenza collettiva al momento dell'affiliazione del datore di lavoro e quello al momento della risoluzione del contratto d'affiliazione, nonché della misura in cui l'effettivo iniziale ha contribuito al suo sviluppo.
5. Il fattore determinante è la riduzione del personale o la ristrutturazione che avviene in un arco di tempo di 12 mesi dopo una corrispondente decisione del datore di lavoro affiliato. Se la riduzione avviene su un periodo più o meno lungo, questo periodo è decisivo. In caso di riduzione graduale, il periodo è di almeno 24 mesi.

3.2 Procedura di liquidazione parziale

1. La decisione se procedere a una liquidazione parziale in caso di riduzione del personale o di ristrutturazione dell'azienda spetta alla Commissione di previdenza.
2. L'esecuzione della liquidazione parziale di una cassa di previdenza spetta alla Fondazione. Il datore di lavoro e la Commissione di previdenza sono tenuti a fornire alla Fondazione, su richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni necessarie all'adempimento del suo compito.
3. Se in una cassa di previdenza si crea il presupposto per una liquidazione parziale e la Commissione di fondazione non è in grado di agire, la Fondazione verifica se le condizioni per una liquidazione parziale di una cassa di previdenza sono effettivamente soddisfatte. In questo caso la decisione se procedere a una liquidazione parziale spetta alla Fondazione.

3.3 Data di riferimento della liquidazione parziale

La data di riferimento per la liquidazione parziale è la data di chiusura del bilancio più vicina alla maggior parte delle date di uscita involontaria degli assicurati attivi. La data di riferimento risultante dalla risoluzione di un contratto d'affiliazione corrisponde alla data della sua risoluzione.

3.4 Obblighi d'informazione

Il datore di lavoro e la Commissione di previdenza sono tenuti a comunicare immediatamente alla Fondazione qualsiasi riduzione del personale o ristrutturazione della loro impresa che possa portare a una liquidazione parziale. In particolare comunicano per iscritto alla Fondazione:

- le circostanze della riduzione del personale;
- l'inizio e la fine prevista della riduzione del personale;
- i collaboratori presumibilmente interessati;
- le date di uscita;
- i motivi dei licenziamenti;
- eventuali ulteriori/volontarie uscite con l'indicazione se i posti di lavoro saranno rioccupati.

3.5 Determinazione dei fondi liberi o dello scoperto

1. La base per determinare i fondi liberi, la riserva di fluttuazione e le riserve tecniche è costituita dal bilancio attuariale e dal bilancio commerciale verificato dall'ufficio di revisione secondo le prescrizioni contabili Swiss GAAP FER 26.
2. Se la liquidazione parziale comporta una modifica importante della struttura dell'effettivo, ad esempio l'abbassamento del rapporto tra gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite, il cambiamento della piramide demografica oppure le dimensioni della cassa stessa, la cassa di previdenza può costituire per l'effettivo restante delle riserve tecniche supplementari necessarie in seguito alla sua nuova situazione.
3. È fatta salva una variazione di almeno il 5% degli attivi e passivi determinanti tra la data di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento.

3.6 Uscite collettive / individuali

1. Se sono soddisfatte le condizioni per una liquidazione parziale, vi è un diritto individuale ad una quota dei fondi liberi in caso di uscite individuali e un diritto individuale o collettivo in caso di uscita collettiva.
2. Per i trasferimenti collettivi deve essere stipulato un contratto di trasferimento. I diritti individuali vengono corrisposti in conformità agli articoli da 3 a 5 e 25f LFLP.
3. Si ha un'uscita collettiva quando più destinatari si trasferiscono insieme nello stesso istituto di previdenza.
4. In caso di uscita collettiva, il diritto a una quota dei fondi liberi è sempre collettivo se tali fondi sono necessari per il riscatto delle riserve, della riserva di fluttuazione o dei fondi liberi dell'istituto di previdenza subentrante. Il Consiglio di fondazione deve stabilire se queste condizioni sono soddisfatte. Esse devono essere indicate nel relativo contratto di trasferimento.
5. In caso di uscita collettiva, oltre al diritto individuale o collettivo ai fondi liberi, esiste un diritto collettivo proporzionale alle riserve tecniche e alla riserva di fluttuazione. Il diritto alle riserve tecniche esiste soltanto se vengono trasferiti anche i rischi attuariali. Il Consiglio di fondazione deve decidere in tal senso con l'assistenza di un esperto in materia di previdenza professionale. Nel determinare il diritto, si deve tener conto del contributo dato dal collettivo uscente alla formazione delle riserve tecniche e della riserva di fluttuazione. Il diritto alla riserva di fluttuazione corrisponde proporzionalmente al diritto alla prestazione d'uscita e al capitale di previdenza.

6. Il contratto di trasferimento deve specificare la natura e l'entità dei rischi trasferiti. Se la riserva di fluttuazione e le riserve tecniche cedute non possono essere utilizzate per lo stesso scopo nel nuovo istituto di previdenza, il loro utilizzo deve essere regolato nel contratto di trasferimento.

3.7 Piano di ripartizione dei fondi liberi, delle riserve tecniche e della riserva di fluttuazione di valore

1. I diritti pro quota dell'effettivo restante e uscente alla copertura insufficiente e ai fondi liberi sono determinati sulla base delle quote effettive di entrambi gli effettivi rispetto al totale delle prestazioni di uscita.
2. All'interno di questi gruppi, la ripartizione viene effettuata tra i beneficiari di rendite e le persone assicurate attive in funzione dell'ammontare del capitale di previdenza o delle prestazioni d'uscita attribuibili ai due gruppi.
3. Per i beneficiari di rendite, la ripartizione si basa sul capitale previdenziale individuale. Per le persone assicurate attive, i fondi liberi vengono fissati in percentuale rispetto alle prestazioni d'uscita.

3.8 Trasferimento dei fondi liberi, delle riserve tecniche e della riserva di fluttuazione di valore

1. In linea di principio i fondi liberi a cui hanno diritto le persone assicurate e i beneficiari di rendite uscenti sono trasferiti individualmente. In caso di trasferimento individuale, ai pensionati viene corrisposta la loro quota in contanti come versamento unico in capitale. Se almeno 10 persone assicurate si trasferiscono in gruppo in un altro istituto di previdenza (uscita collettiva), il trasferimento avviene collettivamente. L'uscita collettiva deve essere disciplinata con l'istituto di previdenza ricevente mediante un contratto di trasferimento scritto.
2. I fondi liberi attribuibili alle rimanenti persone assicurate e ai beneficiari di rendite rimangono nella cassa di previdenza come fondi liberi senza assegnazione individuale.
3. Le riserve tecniche e la riserva di fluttuazione attribuibili alle persone assicurate attive e ai beneficiari di rendite vengono trasferite solo in caso di uscite collettive e solo nella misura in cui il collettivo uscente ha contribuito alla costituzione delle riserve tecniche e della riserva di fluttuazione. Il trasferimento viene effettuato collettivamente e solo nella misura in cui vengono trasferiti anche i rischi attuariali.
4. Le riserve tecniche e la riserva di fluttuazione attribuibili alle altre persone assicurate e ai beneficiari di rendite rimangono come tali nella cassa di previdenza.
5. Il diritto collettivo alle riserve tecniche e alla riserva di fluttuazione non sussiste se la liquidazione parziale è stata causata dal gruppo che esce collettivamente.
6. In caso di variazione superiore al 5% degli attivi o dei passivi tra il giorno di riferimento della liquidazione parziale e il trasferimento dei fondi, le riserve tecniche, la riserva di fluttuazione e i fondi disponibili ovvero lo scoperto sono adeguati di conseguenza.

3.9 Computo dello scoperto

1. Se alla data di riferimento è presente una copertura insufficiente ai sensi dell'art. 44 OOP2, le prestazioni d'uscita dei destinatari sono ridotte proporzionalmente.
2. La base per la determinazione dello scoperto è il bilancio attuariale corrente alla data di chiusura del bilancio.
3. Se dal calcolo secondo l'art. 3.5 risulta uno scoperto, questo viene suddiviso tra le persone assicurate in uscita e quelle restanti. La ripartizione individuale dello scoperto fra le persone interessate viene effettuata in proporzione al capitale di previdenza alla data di riferimento.
4. Le quote di scoperto imputabili alle persone assicurate uscenti vengono detratte individualmente dalle loro prestazioni d'uscita. La quota imputabile alle rimanenti persone assicurate rimane nella riserva di fluttuazione di valore della cassa di previdenza senza assegnazione individuale. Gli averi di vecchiaia ai sensi della LPP (art. 18 LFLP) sono in ogni caso garantiti per le persone assicurate uscenti.
5. Se la prestazione d'uscita non ridotta o ridotta in modo insufficiente è già stata versata, la persona assicurata deve rimborsare l'importo versato in eccesso.

4. Liquidazione totale

4.1 Procedura di liquidazione totale

1. Le condizioni per una liquidazione totale di una cassa di previdenza sono soddisfatte se:
 - a. tutti i datori di lavoro affiliati sono liquidati nel loro insieme, o se
 - b. è stata avviata una procedura fallimentare nei confronti di tutti i datori di lavoro affiliati e, di conseguenza, essi cessano di esistere.
2. La risoluzione di tutti gli accordi d'affiliazione ai fini dell'affiliazione a un nuovo istituto di previdenza non comporta una liquidazione totale, bensì il trasferimento degli attivi e dei passivi della cassa di previdenza al nuovo istituto ai sensi dell'art. 3.1 cifra 1c, liquidazione parziale di una cassa di previdenza.
3. Le disposizioni relative alla liquidazione parziale si applicano per analogia alla procedura e all'informazione delle persone assicurate. Se la Commissione di previdenza non può più essere convocata, in sua vece il Consiglio di fondazione prende le decisioni necessarie nell'ambito della liquidazione.

4.2 Procedura di liquidazione parziale della Fondazione

La decisione se procedere a una liquidazione parziale della Fondazione spetta al Consiglio di fondazione. Almeno una volta all'anno, nell'ambito del processo di rendicontazione, il Consiglio di fondazione verifica se sussistono le condizioni per una liquidazione parziale della Fondazione e spiega la sua decisione.

5. Procedura ed esecuzione

1. In caso di liquidazione parziale di una cassa di previdenza o della Fondazione, la Fondazione informa tempestivamente e in modo esaustivo tutti i destinatari interessati dalla liquidazione parziale, in forma adeguata, indicando le singole fasi della procedura. Segnala inoltre ai destinatari che hanno la possibilità di prendere visione dei relativi documenti, in particolare del piano di ripartizione, per un periodo di 30 giorni. Eventuali dubbi od obiezioni devono essere sottoposti al Consiglio di fondazione per un parere entro questo termine.
2. Tale opposizione deve essere formulata per iscritto e motivata. Il Consiglio di fondazione emette una decisione su opposizione entro un termine ragionevole.
3. I destinatari hanno il diritto di far esaminare le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione dall'autorità di vigilanza competente entro 30 giorni dal ricevimento del parere del Consiglio di fondazione. Il risultato dell'esame da parte dell'autorità di vigilanza viene comunicato mediante decisione. Contro la decisione dell'autorità di vigilanza può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni. Tale ricorso ha solo un effetto sospensivo se il Presidente della sezione competente del Tribunale amministrativo federale o il giudice istruttore lo dispone d'ufficio o su richiesta del ricorrente. Se non viene concesso alcun effetto sospensivo, la decisione del Tribunale amministrativo federale ha effetto solo a favore o a sfavore del ricorrente.
 - Se non sono state presentate richieste di verifica all'autorità di vigilanza e quando tutte le ambiguità sono state chiarite e le obiezioni sono state esaminate dal Consiglio di fondazione, quest'ultimo procede alla liquidazione parziale.
 - Nell'ambito della sua regolare attività di rendicontazione, l'ufficio di revisione verifica se la liquidazione parziale è stata debitamente completata. La liquidazione parziale è riportata nell'allegato al conto annuale.

6. Partecipazione alle spese

1. Alla cassa di previdenza interessata possono essere addebitati i contributi di partecipazione alle spese sostenute in relazione alla liquidazione parziale di una cassa di previdenza o della Fondazione e per le perizie in relazione alla composizione di opposizioni e ricorsi.
2. I casi non espressamente disciplinati da queste disposizioni sono trattati dalla Fondazione in conformità alla legge.

7. Disposizioni particolari

7.1 Controversie

1. Le eventuali controversie sono di competenza del tribunale ordinario. Il foro è presso la sede o il domicilio in Svizzera del convenuto in giudizio o dell'impresa presso cui l'assicurato è impiegato.
2. Si applicano inoltre le disposizioni degli artt. 73 e 74 LPP.

7.2 Applicazione e modifica del regolamento, entrata in vigore

1. Se il presente regolamento viene tradotto in un'altra lingua, fa fede la versione in lingua tedesca.
2. Se il presente regolamento non contiene disposizioni esaustive, il Consiglio di fondazione è autorizzato ad adottare decisioni a propria discrezione.
3. Il Consiglio di fondazione può modificare in ogni momento il presente regolamento in osservanza delle disposizioni di legge. L'autorità di vigilanza competente deve essere informata delle modifiche apportate al regolamento.

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione con decisione del 27 ottobre 2020 ed entra in vigore il 1° gennaio 2021.

Berna, 27 ottobre 2020

MobiPension – la Fondazione di previdenza Mobiliare